

Titolo VII

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Capo I

Lavoro a progetto e lavoro occasionale

(commento di giurisprudenza)

Art. 61. *Definizione e campo di applicazione*

In vigore dal 23 agosto 2013

1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ^{(173) (174) (176)}

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. ⁽¹⁷¹⁾

2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. ⁽¹⁷⁵⁾

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#). Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. ^{(172) (177)}

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

(171) Comma così modificato dall'[art. 48, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183](#).

(172) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 1, comma 27, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(173) Comma sostituito dall'[art. 1, comma 23, lett. a\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#) e, successivamente, modificato dall'[art. 24-bis, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 7, comma 2, lett. c\), D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

(174) Per l'interpretazione autentica dell'espressione «vendita diretta di beni e di servizi» di cui al presente comma, vedi l'[art. 7, comma 2-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

(175) Comma inserito dall'[art. 7, comma 2, lett. c-bis\), D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

(176) Vedi, anche, il [comma 2 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 gennaio 2009, n. 2](#), e l'[art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(177) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Art. 62. Forma

In vigore dal 28 giugno 2013

1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: ⁽¹⁷⁹⁾

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁸⁰⁾;

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 66, comma 4](#).

⁽¹⁷⁸⁾ Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 23, lett. b\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

⁽¹⁷⁹⁾ Alinea così modificato dall'[art. 7, comma 2, lett. d\), D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#).

⁽¹⁸⁰⁾ Vedi, anche, l'[art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 63. Corrispettivo ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸²⁾

In vigore dal 18 luglio 2012

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

(181) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 23, lett. c\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(182) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Art. 64. Obbligo di riservatezza

In vigore dal 24 ottobre 2003

1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto

In vigore dal 24 ottobre 2003

1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'[articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), e successive modificazioni.
-

Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto

In vigore dal 24 ottobre 2003

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
4. Oltre alle disposizioni di cui alla [legge 11 agosto 1973, n. 533](#), e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'[articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'[articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e del [decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.

Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso

In vigore dal 18 luglio 2012

1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto ⁽¹⁸³⁾ ⁽¹⁸⁵⁾.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone

preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro ⁽¹⁸⁴⁾ ⁽¹⁸⁵⁾.

(183) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 23, lett. d\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(184) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 23, lett. e\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(185) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Art. 68. Rinunzie e transazioni ⁽¹⁸⁶⁾

In vigore dal 18 luglio 2012

1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all'[articolo 61](#), comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾.

(186) Articolo così sostituito dall'[art. 15, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251](#).

(187) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 23, lett. f\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(188) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto

In vigore dal 18 luglio 2012

1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹²⁾.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ^{(190) (192)}.

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente ^{(191) (192)}.

(189) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 23, lett. f\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#). Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l' [art. 1, comma 24 della stessa L. n. 92 del 2012](#).

(190) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 23, lett. g\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(191) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 23, lett. f\), L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

(192) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 25, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Art. 69-bis *Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo* ⁽¹⁹³⁾

In vigore dal 12 agosto 2012

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233](#).

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

(193) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 26, L. 28 giugno 2012, n. 92](#), come modificato dall'[art. 46-bis, comma 1, lett. c\), D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#).
